

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. COM(2012)499 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale formulata dai relatori</i>)	7
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	9

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 20 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

COM(2012)499 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore per la XIV Commissione*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato*

1), predisposta con il relatore per la I Commissione, onorevole Pisicchio, che illustra nel dettaglio.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *relatore per la I Commissione*, nel condividere appieno quanto illustrato dal collega FormicHELLA, richiama l'attenzione dei colleghi su alcuni specifici aspetti, contenuti nella bozza di documento finale, che costituiscono le questioni di maggiore rilievo e che potrebbero rappresentare un utile punto di riferimento anche per una modifica della legislazione interna, che auspica possa essere affrontata nella prossima legislatura. Si riferisce all'introduzione di una soggettività giuridica europea, conferita ai partiti, ed al tetto per le donazioni individuali ai partiti politici.

Gianluca PINI (LNP) chiede chiarimenti ai relatori in ordine ai contenuti della osservazione di cui alla lettera e), evidenziando come le vigenti disposizioni normative fissano, a suo avviso, a 100.000 euro annui l'ammontare massimo delle erogazioni liberali in favore di partiti politici.

Sottolinea quindi il carattere fumoso della proposta di documento formulata che, a suo avviso, introducendo il concetto di personalità giuridica per i partiti politici, si pone in contrasto con i principi recati dall'articolo 49 della Costituzione. Ritiene si tratti della ennesima forzatura dell'Unione europea nei riguardi degli Stati nazionali, in quanto vengono imposti non solo principi generali, ma specifiche modalità riguardanti lo statuto dei partiti, che dovrebbero essere rimesse alla autonomia determinazione dei singoli Stati membri.

Chiede infine ai relatori un chiarimento sull'ultimo periodo della osservazione *a)*, laddove si fa riferimento al « collegamento del criterio della rappresentanza in un numero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione ».

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore per la XIV Commissione*, ricorda che la proposta di regolamento in esame disciplina esclusivamente il finanziamento dei partiti politici europei e non interviene sulla normativa riguardante i partiti nazionali.

Con riferimento poi alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Pini sulla osservazione di cui alla lettera *a)*, precisa che l'inciso richiamato si riferisce ai criteri individuati affinché un partito politico europeo possa essere considerato tale: occorre a tal fine una rappresentanza in un numero minimo di Stati, ponderando tale criterio con quello della dimensione della popolazione.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *relatore per la I Commissione*, con riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole Pini in merito all'osservazione di cui alla lettera *e)*, rileva che l'articolo 7, comma 1, della legge n. 96 del 2012, sostituisce, a decorrere dal 2013, il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, con il seguente testo: « Dall'imposta lorda si de-

trae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale ».

Al contempo, il comma 4 del medesimo articolo 7 della suddetta legge n. 96 del 2012 modifica, a decorrere dal 2013, le previsioni dell'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente alla detrazione d'imposta per oneri, sostituendo le parole: « dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro ».

Rileva quindi che, con riguardo alla questione richiamata alla lettera *e)* della proposta di parere, considerata la complessità del quadro normativo di riferimento e tenuto conto che alcune disposizioni troveranno applicazione solo dal 2013, formula, anche a nome del relatore per la XIV Commissione Formichella, una nuova proposta di documento finale (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la nuova proposta di documento finale, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e
delle fondazioni politiche europee (COM(2012)499 final).**

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAI RELATORI

La I Commissione (Affari costituzionali) e la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)499);

rilevato che la proposta intende contribuire alla costituzione di un vero e proprio spazio politico europeo, nel quale le grandi famiglie politiche possano confrontarsi sui temi strategici per il futuro dell'Europa, rafforzando in tal modo la legittimazione democratica dei processi decisionali dell'Unione europea;

considerato che:

l'articolo 10, comma 3 e 4, del Trattato sull'Unione europea, prevede che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Il medesimo principio è espresso dall'articolo 12, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

in base all'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), spetta al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinare lo statuto dei partiti politici a livello europeo e, in particolare le norme relative al loro finanziamento;

sottolineata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tem-

pestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio nonché alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti se l'equiparazione dei rappresentanti di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali ai deputati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento, non possa avvantaggiare gli Stati membri con una più accentuata articolazione a livello regionale. A tale proposito andrebbe considerata la possibilità – come ad esempio già previsto dall'istituto dell'iniziativa dei cittadini, previsto dall'articolo 24 del TFUE e regolato dal regolamento (UE) n. 211/2011 – di un collegamento del criterio della rappresentanza in un numero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione;

b) si valuti se la disposizione dell'articolo 7 della proposta di regolamento, che prevede che il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri in merito alla verifica del rispetto dei valori sui quali è fondata l'Unione europea, sia compatibile con l'articolo 231 del TFUE, in base al quale il Parlamento, salvo disposizioni contrarie dei Trattati, delibera a maggioranza dei suffragi espressi, e con l'articolo

210, comma 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, che stabilisce per la medesima procedura la maggioranza dei suffragi espressi;

c) si chiarisca la portata della previsione, di cui all'articolo 10 della proposta di regolamento, volta ad introdurre una personalità giuridica europea per i partiti politici europei. In particolare, andrebbe precisato se il riconoscimento di tale personalità, posto che allo stato non esiste nell'ordinamento europeo una disciplina della persona giuridica, conferisca ai partiti una soggettività giuridica specifica ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione, ovvero se essa debba intendersi nel senso che i medesimi partiti abbiano personalità giuridica in ciascuno degli Stati membri secondo le condizioni ed i limiti posti dai rispettivi ordinamenti, in tal caso potendosi, tuttavia, configurare una sorta di personalità giuridica a « geometria variabile »;

d) si valuti se, in riferimento all'articolo 15 della proposta di regolamento, il mantenimento della soglia limite per i contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri pari al 40 per cento del bilancio annuale del partito stesso, già prevista dal vigente regolamento (CE) n. 2004/2003, non rischi di rendere i partiti politici europei eccessivamente dipendenti dal finanziamento a carico del bilancio europeo;

e) si verifichi se, per quanto concerne il trattamento fiscale delle donazioni, le disposizioni dell'articolo 16 della proposta di regolamento, che fissano a 25.000 euro annui l'ammontare delle erogazioni liberali in favore di partiti politici, non possano comportare un impatto in termini di riduzione del gettito erariale, in quanto innalzano il tetto delle detrazioni attualmente fissato a livello nazionale dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), pari a 10.000 euro annui.

ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e
delle fondazioni politiche europee (COM(2012)499 final).**

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

La I Commissione (Affari costituzionali) e la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)499);

rilevato che la proposta intende contribuire alla costituzione di un vero e proprio spazio politico europeo, nel quale le grandi famiglie politiche possano confrontarsi sui temi strategici per il futuro dell'Europa, rafforzando in tal modo la legittimazione democratica dei processi decisionali dell'Unione europea;

considerato che:

l'articolo 10, comma 3 e 4, del Trattato sull'Unione europea, prevede che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Il medesimo principio è espresso dall'articolo 12, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

in base all'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), spetta al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinare lo statuto dei partiti politici a livello europeo e, in particolare le norme relative al loro finanziamento;

sottolineata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tem-

pestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio nonché alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti se l'equiparazione dei rappresentanti di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali ai deputati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento, non possa avvantaggiare gli Stati membri con una più accentuata articolazione a livello regionale. A tale proposito andrebbe considerata la possibilità – come ad esempio già previsto dall'istituto dell'iniziativa dei cittadini, previsto dall'articolo 24 del TFUE e regolato dal regolamento (UE) n. 211/2011 – di un collegamento del criterio della rappresentanza in un numero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione;

b) si valuti se la disposizione dell'articolo 7 della proposta di regolamento, che prevede che il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri in merito alla verifica del rispetto dei valori sui quali è fondata l'Unione europea, sia compatibile con l'articolo 231 del TFUE, in base al quale il Parlamento, salvo disposizioni contrarie dei Trattati, delibera a maggioranza dei suffragi espressi, e con l'articolo

210, comma 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, che stabilisce per la medesima procedura la maggioranza dei suffragi espressi;

c) si chiarisca la portata della previsione, di cui all'articolo 10 della proposta di regolamento, volta ad introdurre una personalità giuridica europea per i partiti politici europei. In particolare, andrebbe precisato se il riconoscimento di tale personalità, posto che allo stato non esiste nell'ordinamento europeo una disciplina della persona giuridica, conferisca ai partiti una soggettività giuridica specifica ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione, ovvero se essa debba intendersi nel senso che i medesimi partiti abbiano personalità

giuridica in ciascuno degli Stati membri secondo le condizioni ed i limiti posti dai rispettivi ordinamenti, in tal caso potendosi, tuttavia, configurare una sorta di personalità giuridica a «geometria variabile»;

d) si valuti se, in riferimento all'articolo 15 della proposta di regolamento, il mantenimento della soglia limite per i contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri pari al 40 per cento del bilancio annuale del partito stesso, già prevista dal vigente regolamento (CE) n. 2004/2003, non rischi di rendere i partiti politici europei eccessivamente dipendenti dal finanziamento a carico del bilancio europeo.